



Allegato C

Settore Servizi Finanziari e Ict
Servizi Educativi e Asili nido

CAPITOLATO D'APPALTO

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ PER REFEZIONE SCOLASTICA, NIDI,
CENTRI DIURNI, DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO E CENTRI ESTIVI DEL COMUNE DI
LIMBIATE – 2024/2029

PERIODO PRESUNTO: 01/09/2024 – 31/07/2029

CIG B26880B27C

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto dell'appalto è il servizio di controllo qualità della ristorazione scolastica (scuole dell'infanzia e primarie) e complementare (asili nido comunali, centro diurno disabili, centri ricreativi estivi comunali, Centro Wojtyla e distribuzione a domicilio).

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

1. Il contratto avrà durata di **5 anni**, indicativamente a partire dal **1° settembre 2024**, e quindi con scadenza presunta il **31 luglio 2029**. Il contratto non potrà rinnovarsi tacitamente.
2. Su iniziativa del Comune di Limbiate, da attivarsi entro due mesi prima della scadenza del contratto (presumibilmente quindi entro il 30 aprile 2029), può essere attivata l'opzione di proroga ai sensi dell'art. 120, comma 10, Codice degli Appalti 36/2023: "il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto". La proroga può essere prevista per un periodo massimo di **ulteriori 2 anni**, e quindi presumibilmente sino al **31 luglio 2031**. In tale sede potranno essere apportate, su richiesta del Comune, parziali modifiche, rispetto alle previsioni contenute nel presente capitolato, ove necessarie/opportune in base alle sopravvenute esigenze dell'utenza e/o del territorio, alle criticità rilevate nel mentre, all'evolversi della situazione di fatto, ovvero in base a specifiche esigenze del Comune ecc., fermo restando comunque la riconducibilità, in linea di massima, alle presenti finalità e progetto complessivo. L'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso, risarcimento, rimborso o indennizzo nel caso in cui il Comune decida per l'opzione della proroga.
3. Prima della scadenza, il contratto potrà essere prorogato agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune (c.d. proroga tecnica), per il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure e al perfezionamento degli atti amministrativi per l'individuazione del nuovo affidatario, e comunque fino ad un massimo di **6 mesi** (opzione di proroga, art. 120, comma 11, Codice dei Contratti).

ART. 3 - IMPORTO A BASE ASTA, IMPORTO RIBASSABILE, CORRISPETTIVO E VALORE STIMATO CONTRATTO

1. L'**importo a base d'asta** per i cinque anni di durata contrattuale ammonta a **€ 80.000,00 + IVA** (€ 16.000 annui). L'importo è determinato sulla base dei costi sostenuti per il medesimo servizio negli anni precedenti, tenendo in considerazione gli adeguamenti dovuti all'inflazione e le linee guida tariffarie pubblicate sul sito internet del Consiglio dell'Ordine dei Tecnologi Alimentari (Ordine Lombardia).
2. Il presente capitolato è valutato in base all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (euro zero/00).
3. Con riferimento alla facoltà di cui al precedente art. 2, comma 2 (affidamento per ulteriori due anni), alla opzione di proroga di cui al precedente art. 2, comma 3, il valore complessivo presunto stimato del contratto in oggetto, incluse opzioni e rinnovi, a norma dell'art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023, è pari a **€ 120.000 + IVA**, come da seguente prospetto:

Valore complessivo presunto stimato del contratto (al netto dell'Iva)					
Cfr. Art. 4 e 5 capitolato	Base gara cinque anni	Ulteriori due anni	Totale 7 anni	6 mesi proroga	Totale 7 anni + proroga
Servizi di controllo di qualità	€ 80.000,00	€ 32.000,00	€ 112.000	€ 8.000	€ 120.000
Totale valore stimato					€ 120.000

4. I corrispettivi pattuiti saranno fissi e invariabili per tutta la durata del contratto, fatto salvo eventuale adeguamento dopo il primo anno come previsto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 4 – GESTIONE SERVIZIO CONTROLLO DI QUALITA': GLI INTERVENTI

Il presente appalto ha per oggetto la verifica della qualità dei servizi di ristorazione da svolgere attraverso le seguenti funzioni di controllo:

4.1 Servizio di refezione scolastica e centro estivo

- verifica della conformità dei locali, degli impianti e delle attrezzature utilizzate per la produzione e la distribuzione dei pasti;
- verifica del rispetto dei requisiti in materia di controllo delle temperature, degli alimenti e del mantenimento della catena del freddo;
- verifica dell'applicazione, da parte della gestione, del sistema di autocontrollo igienico in base ai

regolamenti comunitari relativi alla sicurezza alimentare (Haccp);

- verifica dell'applicazione delle corrette procedure igieniche da parte del personale addetto;
- verifica delle procedure di deterzione e sanificazione del centro cottura, delle cucine e dei refettori;
- verifica della conformità delle derrate utilizzate in base alla qualità merceologica definita nel capitolato di gara dei servizi di ristorazione;
- verifiche dietetico-nutrizionali: controllo grammature, indici di gradimento menù, verifica procedure diete;
- valutazione della metodologia di preparazione, cottura, conservazione, trasporto e distribuzione dei pasti sulla base della normativa vigente e del capitolato;
- verifiche dietetico – nutrizionali: controllo grammature, indici di gradimento menù, verifica procedure diete;
- valutazione della metodologia di preparazione, di cottura, di conservazione, trasporto e distribuzione dei pasti sulla base della normativa vigente e del capitolato;
- verifica dell'avvenuta formazione/addestramento degli addetti alla manipolazione degli alimenti;
- elaborazione e supervisione dei menù estivo ed invernale;
- predisposizione delle schede di prenotazione pasti e diete, aggiornate mensilmente;
- valutazione della funzionalità del servizio e proposte atte a migliorarlo;
- supporto all'ufficio comunale per le problematiche e /o imprevisti relativi al servizio rapporti con l'ATS competente per territorio;
- partecipazione a riunioni/incontri ordinari annuali che si terrà opportuno convocare (Commissione Mensa ecc);
- effettuazione a rotazione di visite ispettive presso il Centro cottura e di visite ispettive per ciascun refettorio, con la stesura di relazioni periodiche a cadenza mensile;
- sopralluoghi presso il refettorio centro estivo (escluso il mese di agosto).

4.2 Servizio di ristorazione presso asili nido, assistenza a domicilio, centro diurno disabili e centro diurno Karol Wojtyła:

Le prestazioni consistono in audit condotti presso le strutture citate allo scopo di verificare:

- la conformità delle derrate utilizzate in base alla qualità merceologica definita nel capitolato di gara dei servizi di ristorazione;
- la metodologia di preparazione, di cottura, di conservazione, trasporto, distribuzione dei pasti e funzionalità del servizio sulla base della normativa vigente e del capitolato;
- l'applicazione del sistema di autocontrollo igienico da parte del gestore;
- le procedure di deterzione e sanificazione delle cucine degli asili nido e dei refettori del centro diurno disabili e del centro diurno Karol Wojtyła;
- il rispetto del menù e delle grammature adottate;
- l'applicazione di una corretta procedura di prenotazione dei pasti e delle diete speciali;
- monitoraggio e stesura dei menù estivo-invernale dedicati agli asili nido, ai pasti a domicilio e ai due centri diurni;
- Sopralluoghi e relazioni per ciascuno dei due asili nido;
- Sopralluoghi e relazioni presso il Centro Diurno Disabili e presso il Centro Karol Wojtyła;
- monitoraggio, presso il Centro Cottura, del servizio rivolto agli assistiti a domicilio;
- supporto all'ufficio comunale per le problematiche e /o imprevisti relativi al servizio;
- rapporti con l'ATS competente per territorio;
- stesura di dettagliate relazioni periodiche;

L'attività svolta sarà documentata da relazioni periodiche e da una relazione conclusiva di fine anno.

ART. 5 - GESTIONE DEL SERVIZIO CONTROLLO QUALITA': TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

La tipologia e il numero di interventi che devono essere effettuati sono i seguenti:

TIPOLOGIA INTERVENTO RICHIESTO	NUMERO INTERVENTI
Visite ispettive per verificare le modalità di conduzione del servizio di ristorazione scolastica e del centro estivo comunale in ogni suo aspetto come dettagliato al punto 4.1 del	Nei mesi di funzionamento delle scuole (10 mesi, da settembre a giugno): <ul style="list-style-type: none">□ Minimo 3 ispezioni di ciascun refettorio (n. strutture 15) per anno scolastico e

<p>presente capitolato (<i>servizio di refezione scolastica e centro estivo</i>).</p> <p>IC FLII. CERVI: scuola dell'infanzia "Bruno munari" -Via Enna- scuola dell'infanzia "Madre Teresa di Calcutta" -Via Roma- scuola dell'infanzia "Marco polo" -Via Bellaria- scuola primaria "Fratelli cervi" -Via F.lli Cervi- scuola primaria "Guglielmo Marconi" -Via Stromboli- scuola primaria "Anna Frank" -Via Torino- scuola primaria "Marco Polo" -Via Bellaria-</p> <p>IC PACE: scuola dell'infanzia "Arcobaleno" -Via Pace- scuola dell'infanzia "Carlo Collodi" -Via Giotto- scuola dell'infanzia "Don Zeno Saltini" -Via Giordano- scuola primaria "Gianni Rodari" -Via Pace- scuola primaria "Carlo Collodi" -Via Giotto-</p> <p>IC L. DA VINCI: scuola dell'infanzia "Don Milani" -Via Cartesio- scuola dell'infanzia "Hans C. Andersen" -Via Turati- scuola primaria "Don Milani" - Via Cartesio-</p>	<p>relative relazioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Minimo 1 ispezione mensile e relazione presso il centro cottura. <p><i>L'ufficio competente si riserva di richiedere ulteriori ispezioni.</i></p> <p>Nel mese di giugno (inizio centri estivi), luglio e prima settimana di settembre: Minimo 1 ispezione presso il Centro Cottura (luglio) e almeno n. 2 ispezioni presso il refettorio del centro estivo comunale (ubicato sempre in una struttura scolastica) durante il periodo di apertura e con relative relazioni.</p>
<p>Visite ispettive per verificare le modalità di conduzione del servizio di ristorazione in ogni suo aspetto come dettagliato al punto 4.2 del presente capitolato (<i>Servizio di ristorazione presso asili nido, assistenza a domicilio, centro diurno disabili e centro diurno Karol Wojtyla</i>).</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ Minimo n. 5 ispezioni annuali in ogni cucina e salette degli asili nido (n 2 strutture) e relative relazioni. □ Minimo 5 ispezioni annue nei refettori del Centro Diurno Disabili e Centro diurno Karol Wojtyla (n. 2 strutture) e relative relazioni. <p><i>Le ispezioni al centro cottura per questi servizi saranno effettuate durante i sopralluoghi previsti per la refezione scolastica.</i></p>
<p>Controlli analitici</p>	<p>1) Analisi microbiologiche su richiesta dell'ufficio competente per un massimo di 20 effettuate presso refettori, cucine e centro cottura. I campioni da sottoporre ad analisi possono essere scelti, alternativamente, tra materie prime, semilavorati, prodotti finiti, piatti serviti, tamponi ambientali, tamponi palmari.</p> <p>In base al campione individuato, le valutazioni analitiche saranno concordate con l'ufficio competente in base alle necessità riscontrate. <i>A titolo esemplificativo: conta batterica totale, enterococchi, escherichia coli, stafilococchi, coliformi totali, salmonella, listeria monocytogenes, clostridium perfringes.</i></p> <p>2) Analisi merceologica periodica presso il centro cottura e le cucine degli asili nido.</p>
<p>Organizzazione corsi di formazione e aggiornamento per il personale scolastico, commissione mensa, famiglie, ecc.</p>	<p>1 corso proposto dall'aggiudicatario in ciascun anno scolastico.</p>
<p>Interventi di miglioria necessari al buon andamento del servizio di ristorazione sia dal punto di vista organizzativo che strutturale.</p>	
<p>Partecipazione a riunioni commissione mensa</p>	<p>Il regolamento comunale prevede minimo quattro commissioni mensa ad anno scolastico.</p>

ART. 6 VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

L'appaltatore provvederà ad eseguire, insieme al committente, un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovranno svolgersi le operazioni. Il verbale congiunto, sottoscritto dai partecipanti e riportato in allegato, evidenzia gli esiti del sopralluogo nell'area interessata dai lavori, al fine di adottare tutte le eventuali e sopravvenute misure di prevenzione e protezione necessarie.

ART. 7 – VARIAZIONE DEI SERVIZI

1. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 120 del D.Lgs 36/2023.
2. Come previsto dall'articolo 120, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
3. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante, e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'appaltatore è direttamente responsabile per i danni, di qualunque natura, arrecati alle persone, agli immobili ed alle cose, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.
2. L'appaltatore è obbligato, prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi e verso i prestatori di lavoro nell'esecuzione delle prestazioni anche con l'utilizzo di materiale e/o attrezzature del Comune. La polizza dovrà espressamente prevedere la copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, attrezzature, arredamento, strutture e opere preesistenti, nonché la clausola di "rinuncia" da parte dell'assicuratore alla rivalsa nei confronti del Comune di Limbiate.
4. La copertura delle predette garanzie assicurative, decorre dalla data di avvio di esecuzione del contratto e cessa alle ore 24:00 del giorno di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione, e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato di conclusione delle prestazioni. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, deve essere espressamente previsto che gli stessi non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. La polizza assicurativa non libera l'aggiudicataria dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
7. Qualora in corso di contratto si accerti l'inesistenza di tale copertura assicurativa, l'Amministrazione potrà, previa intimazione scritta ad adempiere entro 7 giorni, risolvere il contratto di diritto.
8. Le interruzioni totali del servizio, per causa di forza maggiore, non danno luogo a nessuna responsabilità per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'impresa che la stessa non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza; a titolo meramente esemplificativo: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerra, sommosse, disordini civili, alluvioni *et similia*

ART. 9 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi offerti resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
2. È espressamente esclusa qualsiasi altra forma di revisione dei prezzi fatto salvo quanto previsto dalla legge.
3. L'Appaltatore dovrà provvedere, senza ritardi, alla emissione di fatture elettroniche con cadenza mensile e posticipata all'esecuzione del servizio, in coerenza con la Legge (artt. 21 e 23 D. P. Rep. n. 633/1972) al fine di evitare un danno al fisco per mancato incasso dell'IVA dovuta, sanzionato per Legge. In particolare, entro il giorno 20 di ogni mese, l'appaltatore invierà al Comune di Limbiate le fatture relative alle prestazioni rese

nel mese precedente.

4. Ai fini dei presenti adempimenti, i dati necessari alla fatturazione elettronica nei confronti del Comune di Limbiate sono i seguenti:

Denominazione Ente	Comune di Limbiate
Codice univoco ufficio	4A2K9O
Nome dell'ufficio	Servizi Educativi e Asili Nido
Cod. fisc. /p.IVA	83005620154 – 00986290963
Cig	B26880B27C

6. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricezione della PEC contenente la fatturaPA inoltrata dal SdI, previo accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

7. In adempimento di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 l'appaltatore dovrà sottoscrivere in sede di contratto apposito impegno di assumere il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dalla Legge citata. In caso di mancato rispetto delle modalità di pagamento previste dalla Legge n. 136/2010 il contratto si intenderà risolto di diritto.

8. Prima di procedere a ciascun pagamento, il Comune acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC on line) se dovuto.

ART. 10 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Responsabile unico del progetto (RUP) del presente contratto è il Responsabile del Servizio Staff Sindaco con le funzioni di cui all'art. 15 D. Lgs. 36/2023.

2. Direttore dell'esecuzione del contratto è il Responsabile dei servizi educativi o suo/a delegato/a che afferisce al servizio Staff Sindaco; con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 114 del D. Lgs. 36/2023.

3. Spettano al direttore dell'esecuzione tutti i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore in conformità ai documenti contrattuali, il tutto secondo criteri di trasparenza e semplificazione con le modalità individuate, fino al loro vigore, nelle linee guida approvate ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

ART. 11 - AVVIO DELL'ESECUZIONE E PERIODO DI PROVA

1. L'appaltatore sarà tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal direttore dell'esecuzione per dare avvio all'esecuzione del contratto.

2. Qualora, in relazione all'andamento della procedura di affidamento dell'appalto o di altre circostanze, si renderà necessario e urgente garantire l'effettuazione delle prestazioni oggetto dell'appalto anche prima della stipulazione del contratto, il responsabile del progetto potrà autorizzare l'esecuzione anticipata delle prestazioni di cui all'art. 50, co. 6, del D. Lgs. n. 36/2023 dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace.

3. I primi 4 (quattro) mesi di servizio hanno comunque valore di prova. Qualora l'appaltatore ricorra in tre penali, come indicate nel presente capitolato, durante il periodo di prova, si verifica la fattispecie di prova negativa. In tal caso è facoltà insindacabile del Comune interrompere il rapporto alla scadenza del periodo di prova. In caso di esito negativo il contratto deve considerarsi risolto a tutti gli effetti senza che l'appaltatore possa vantare alcun compenso o diritto di sorta, salvo quelli spettanti per il servizio effettivamente svolto e fatte salve le penali applicate.

4. Rimane peraltro in obbligo all'appaltatore stesso, nel caso di esito negativo della prova, proseguire, su richiesta del committente, nell'espletamento del servizio appaltato alle medesime condizioni contrattuali, per ulteriori 2 (due) mesi.

ART. 12 - VERIFICA DI CONFORMITÀ E CONTROLLI

L'esecuzione delle attività in oggetto del contratto sono sottoposte alla vigilanza e al controllo dell'Amministrazione comunale. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'aggiudicatario che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica. Qualora l'aggiudicatario durante l'esecuzione del servizio dia motivo a più rilievi di negligenze ed inadempienze nell'osservanza del presente disciplinare può essere soggetto a diffida e/o richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle

penali.

ART. 13 – ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. A seguito dell'ultima prestazione, il direttore dell'esecuzione, effettuati i necessari accertamenti, rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, ed entro i successivi 20 giorni il RUP avvia il procedimento di verifica di regolare esecuzione di cui all'art. 50 comma 7 del D.Lgs 36/2023.
2. La verifica viene conclusa entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione delle prestazioni, salva estensione per motivato prolungarsi delle operazioni.
3. Nell'ambito del procedimento di verifica, il RUP effettua tutte le operazioni e valutazioni necessarie al fine di accertare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione e, ricorrendone i presupposti, rilascia il certificato di regolare esecuzione.
4. Dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, nonché allo svincolo della cauzione definitiva.
5. Si applica, comunque, quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, relativo al certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione del contratto.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CESSIONE DEI CREDITI

1. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice dei Contratti Pubblici, il contratto non può essere ceduto, né può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni relative al complesso dei servizi principali e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA

1. L'appaltatore deve costituire, all'atto della stipulazione del contratto, una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs 36/2023 nella misura del 5% dell'importo di aggiudicazione e comunque nei modi, forme ed importi previsti dal Codice dei Contratti, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte del appaltatore;
2. Resta salvo per il Comune l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.
3. La garanzia può essere costituita, a scelta del contraente e salvo quanto offerto dallo stesso in sede di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione in uno dei seguenti modi:
 - versamento con bonifico intestato al Comune di Limbiate;
 - fideiussione.
4. La fideiussione dovrà contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito, nonché prevedere espressamente:
 - il Codice Identificativo di Gara (**Cig**): B26880B27C
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, che avverrà entro 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione del contratto (salva estensione motivata del termine), con contestuale svincolo e restituzione all'aggiudicataria. Essa pertanto dovrà avere validità per tutta la durata del contratto e sino alla data di emissione di detto certificato.
6. Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta, l'aggiudicataria è obbligata a reintegrare la garanzia di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

ART. 16 – FORMA DEL CONTRATTO

1. La stipulazione del contratto è subordinata all'espletamento delle procedure di legge previste per l'accertamento delle condizioni richieste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 18, co. 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 36/2023 – trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto – mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

ART. 17 – PENALITÀ

L'importo delle penalità è fissato nel modo seguente:

€ 300,00 per ogni mancanza o ritardo negli adempimenti legati al servizio di controllo qualità come già definito.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattuali posti a suo carico comporterà la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 c.c. e ss.

2. Il contratto potrà in ogni caso venir risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., a seguito della comunicazione da parte del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni) nei seguenti casi:

- a) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei d'impresе;
- b) cessione dell'azienda, ove il Comune non continui il rapporto contrattuale con l'acquirente, l'impresa ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva. La medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
- c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività, sospensione arbitraria o abbandono dell'appalto senza valide giustificazioni di forza maggiore espressamente riconosciute tali dall'Amministrazione;
- d) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- e) applicazione di n. 3 penali, sempre che si tratti di inadempimenti gravi, tali da non far ritenere perseguibile il rapporto in considerazione di prevedibili ulteriori future violazioni, ovvero di n. 5 penali a prescindere dalle motivazioni;
- f) mancata osservanza del divieto di cessione del contratto;
- g) accertamento dell'insussistenza o venir meno in capo all'appaltatore di uno o più dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e per lo svolgimento delle attività previste;
- h) mancato rispetto degli impegni assunti con il "Patto di Integrità";
- i) utilizzo di personale privo dei requisiti culturali e/o morali richiesti, non idoneo o che abbia manifestato comportamento inadeguato, oltre la prima contestazione;
- j) impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza del servizio;
- k) mancata sostituzione del personale, entro 10 giorni consecutivi decorrenti dalla comunicazione di motivata richiesta scritta da parte dell'Ente;
- l) grave violazione della riservatezza di dipendenti o di altri soggetti i cui dati sono oggetto di trattamento;
- m) mancata ottemperanza da parte dell'appaltatore a norme imperative di Legge o regolamentari (in particolare, si richiama l'inosservanza degli obblighi sulle modalità di effettuazione delle transazioni previsti dalla legge 136/2010);
- n) grave inosservanza delle norme di legge, in particolare in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza;
- o) sostanziali variazioni unilaterali da parte dell'appaltatore rispetto a quanto previsto dal capitolato e dal progetto presentato in sede di gara;
- p) mancato superamento del periodo di prova;
- q) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

3. La risoluzione si verificherà di diritto quando una delle parti dichiarerà per iscritto (via PEC o raccomandata A/R) all'altra parte che intende avvalersi della clausola risolutiva, senza che l'appaltatore abbia nulla da eccepire.

4. Inoltre, qualora si verificassero, da parte dell'impresa appaltatrice, carenze tali da rendere gravemente insoddisfacente il servizio, o in caso di recidiva nelle carenze richiamate al precedente articolo, o in presenza di un inadempimento continuativo non inferiore a 30 giorni, anche se riferito ad una sola delle disposizioni contenute nel presente capitolato speciale, il Comune potrà, previa intimazione scritta ad adempiere, risolvere il contratto.

5. In caso di risoluzione di cui al presente articolo, il compenso da riconoscere a favore dell'appaltatore corrisponde alle sole prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente, fino al giorno della cessazione dell'esecuzione dell'appalto.

6. In caso di risoluzione, e comunque in ogni altro caso di cessazione anticipata del contratto per causa imputabile all'appaltatore, lo stesso incorre nella perdita della garanzia definitiva che resta incamerata dal Comune, anche in rivalsa su eventuali crediti e fatture da liquidare, con addebito dell'eventuale danno ulteriore subito (in particolare: maggiore spesa conseguente al nuovo contratto).

ART. 19 - RISPETTO NORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DATI PERSONALI

1. L'Operatore economico affidatario è tenuto all'osservanza del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. indicando il responsabile in materia di riservatezza dei dati personali (privacy) al quale l'Ente, in quanto titolare dei dati, fornirà le istruzioni secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

2. L'Operatore economico affidatario assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato che effettua le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non le divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

3. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso dell'appaltatore, nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'appaltatore sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4. L'Ente, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'Operatore Economico affidatario nello svolgimento del rapporto contrattuale, nel rispetto della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nonché del Codice dei Contratti;

5. In ossequio a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, si informa che i dati forniti dai partecipanti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa all'inderogabilità degli adempimenti da svolgere. Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge.

ART. 20 - CONTROVERSIE

1. Per qualsiasi controversia nascente dal presente capitolato e dal contratto di appalto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

2. È esclusa la clausola arbitrale.

ART. 21 - RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, nel bando di gara e nella documentazione a quest'ultimo allegata, si fa riferimento, direttamente o indirettamente, alla normativa sia generale sia speciale vigente in materia.

2. L'Operatore Economico affidatario è tenuto anche al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale, nulla potendo pretendere per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.